

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (66)88

Vol. 1966/0028

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM (66) 88 def.

~~Bruxelles~~ 15 marzo 1966

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativa a contributi comunitari in favore della rieducazione
professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura e
desiderano una riconversione nell'ambito dell'agricoltura
stessa.

(presentata dalla Commissione al Consiglio

a titolo dell'articolo 149, paragrafo 2

del Trattato CEE)

COM (66) 88 def.

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo a contributi comunitari in favore della rieducazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura e desiderano una riconversione nell'ambito dell'agricoltura stessa.

I pareri espressi dal Parlamento Europeo e dal Comitato economico e sociale chiedono che i contributi comunitari previsti per i conduttori agricoli e i coadiuvanti familiari siano estesi ai salariati agricoli.

Gli argomenti addotti sono di tre generi:

Da un lato, è stato fatto osservare che le disposizioni del Fondo Sociale consentono attualmente a un salariato di effettuare una riconversione solo se è disoccupato e che le proposte concernenti il Fondo Sociale, attualmente presentate al Consiglio, sebbene presentino già un certo interesse per i salariati agricoli, non consentono di risolvere tutti i casi di riconversione di lavoratori di questa categoria che potrebbero verificarsi.

D'altro lato, è stato fatto osservare che esisteva un nesso abbastanza stretto tra i criteri di riconoscimento dei centri di rieducazione professionale agricola che formano oggetto dei contributi comunitari nell'ambito della proposta di regolamento di cui trattasi e le operazioni di miglioramento di strutture agrarie. Esiste altresì un nesso molto stretto fra i fabbisogni e le possibilità di rieducazione grazie alle condizioni da osservare da parte degli interessati stessi; facendone beneficiare i salariati, questi ultimi si troveranno nelle stesse condizioni di rieducazione rispetto ai loro datori di lavoro.

Inoltre, i periodi di tirocinio per rieducazione saranno effettuati spesso a spese di organismi non pubblici e, pertanto, non potrebbero avere in tal caso diritto al concorso del Fondo sociale europeo.

Per dar seguito al parere suddetto, l'articolo 1 e l'articolo 7 del progetto di regolamento dovrebbero essere così modificati. Inoltre, si propone di tener conto dell'opinione del Parlamento Europeo e di conformare l'articolo 9 all'articolo 3, come pure l'articolo 11 all'articolo 1^o, introducendo le modifiche così come esse apparivano nel testo sottolineato.

Inoltre, la relazione ha dovuto essere modificata in conseguenza e la parola "agricoltori" (figurante ai punti 3,4,7 e 14) è stata sostituita dai termini "persone occupate nell'agricoltura".

Le parole "e gli aiuti familiari interessati" (figuranti al punto 14) sono state cancellate così come la footnote.

Relazione

1. L'adattamento dell'agricoltura a un'economia in evoluzione richiede un'accorta combinazione dei diversi fattori di produzione. E' quindi necessario che lo sforzo di adattamento si applichi a ciascuno di questi fattori e, in modo particolare, alla mano d'opera.
2. I meccanismi comunitari instaurati nell'ambito della politica agraria comune interessano soprattutto la commercializzazione dei prodotti e gli investimenti necessari per l'adattamento delle strutture.
3. L'organizzazione comune dei mercati copre ormai oltre l'80% dei prodotti agricoli. I tradizionali circuiti commerciali si trovano talora profondamente modificati e i sistemi instaurati offrono in certi casi alle persone occupate nell'agricoltura, minori garanzie di sicurezza nell'esercizio dei loro prodotti.
Ne deriva una maggiore concorrenza tra le regioni di produzione, e, per la persona occupata nell'agricoltura, la necessità di adattarsi rapidamente alle nuove condizioni.
4. Essendo la Comunità responsabile a seguito dell'applicazione dei regolamenti relativi alla commercializzazione dei prodotti, è indispensabile che essa intervenga ugualmente per stimolare e favorire i necessari adattamenti non solo delle aziende, ma anche dalle stesse persone occupate nell'agricoltura.
5. Il Fondo Europeo Agricolo d'Orientamento e di Garanzia (F.E.A.O.G.) (1) deve agire come stimolo degli sforzi necessari all'adeguamento delle strutture. Ma gli aiuti che può prestare in applicazione della sezione orientamento riguardano soltanto investimenti materiali.

(1) Istituito dal regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio -
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 27 febbraio 1964, p. 586/64

come, ad esempio, lavori di sistemazione fondiaria che interessano direttamente l'azienda, irrigazione, bonifica, ricomposizione o lavori per impianti collettivi : costruzione di sili, mattatoi, attrezzature idrauliche.

6. Ma le nuove strutture così realizzate debbono essere utilizzate razionalmente, se si vuole che siano efficaci e servano, in definitiva, alla realizzazione degli obiettivi della politica agraria comune. Questa razionale utilizzazione esige che la popolazione attiva nell'agricoltura si adatti quantitativamente e qualitativamente alla nuova situazione.
7. Quantitativamente, perchè le persone occupate nell'agricoltura debbono poter di un'azienda vitale economicamente produttore secondo le nuove dispon condizioni che garantisca alle persone che vi lavorano un equo reddito e un giusto tenore di vita. Ora, in certe regioni, la popolazione agricola è troppo numerosa perchè sia possibile garantire a tutti un'occupazione in aziende del genere. Il movimento migratorio già in atto continuerà, ma è indispensabile che ciò avvenga dopo una scelta ponderata basata sulla perfetta conoscenza sia delle possibilità di lavoro offerte, comparate con le possibilità di miglioramento della situazione presente, sia delle conseguenze d'un tale mutamento d'attività.
8. In due Paesi della Comunità già esistono Enti specializzati incaricati di consigliare coloro che, in seguito alle difficoltà riscontrate per farsi una vita decente nel settore agricolo, desiderano cambiare professione. Nei Paesi Bassi, consulenti socio-economici lavorano in stretta collaborazione sia con gli uffici di collocamento, sia con gli altri divulgatori agricoli. La loro azione, integrandosi nei piani di sviluppo regionale, è imperniata sui problemi delle singole

.../...

famiglie. In Francia, i servizi dell'Azzociazione Nazionale per i cambiamenti di professione nell'agricoltura svolgono una funzione simile o offrono ai candidati migranti condizioni di rieducazione che consentono loro di accodere a occupazioni qualificate.

9. Si tratta, tuttavia, di servizi istituiti da poco, per cui è necessario che il consulente, oltre alle doti umane indispensabili ad ogni divulgatore, abbia una profonda conoscenza dei problemi tecnici ed economici delle aziende e dei relativi problemi sociali. Il successo del suo lavoro dipende in gran parte dalla sua formazione. Ma finora non esiste un centro specializzato per la formazione di consulenti.
10. Considerando l'importanza del lavoro svolto dai suddetti servizi specializzati per l'attuazione degli obiettivi della politica agraria comune, è utile che enti analoghi vengano creati anche negli altri Stati membri. Poichè la principale difficoltà riscontrata da siffatti enti sta nell'assunzione di un numero sufficiente di consulenti ben preparati, è apparso indispensabile, in applicazione dell'articolo 41 del Trattato, prevedere contributi comunitari per favorire l'avvio di centri di formazione e per assicurare premi che garantiscano un'affluenza sufficiente di consulenti per le zone che presentano le necessità più urgenti.
11. Va rilevato che l'azione svolta da questi consulenti non favorirà soltanto la razionale utilizzazione delle strutture poste in essere con aiuti nazionali o comunitari, ma permetterà inoltre al Fondo sociale (1) di svolgere un'azione più importante in favore della riqualificazione delle persone che abbandonano l'agricoltura per essere integrate in altri settori della produzione.

(1) Istituito dal regolamento n. 9 del Consiglio
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europee del 31 agosto 1960, p.1189/60.

12. La loro azione non dev'essere orientata unicamente verso le possibilità di abbandono dell'agricoltura. I consulenti debbono egualmente prospettare le possibilità di riconversione nell'ambito stesso dell'agricoltura ogni qualvolta cio' sia possibile, per evitare che il buon funzionamento delle nuove strutture messe in opera non venga compromesso dalla partenza di elementi dinamici, capaci di adattarsi rapidamente dopo la riqualificazione.
13. Qualitativamente, l'adattamento delle persone che rimangono nell'agricoltura puo' farsi soltanto se esse offrono possibilità appropriate di rieducazione. Ora, nell'insieme dei Paesi della Comunità, la popolazione agricola è quella che presenta il tasso di scolarità più basso; i centri di formazione esistenti interessano quasi esclusivamente allievi in età di scolarità che, per la maggioranza, frequentano scuole di grado inferiore o medio. I pochi centri di formazione per adulti sono, in gran parte, molto specializzati, e interessano maggiormente un futuro operaio specializzato che non un capo di azienda agricola. La mancanza di formazione che ne risulta limita considerevolmente le possibilità di adattamento della popolazione agricola.
14. Nelle zone dove è necessario promuovere una vigorosa azione di adattamento delle strutture, sarà dunque indispensabile adattare i centri esistenti o crearne di nuovi per rieducare e qualificare secondo i nuovi orientamenti di produzione previsti le persone occupate nell'agricoltura.

15. In effetti, se le persone che abbandonano l'agricoltura hanno numerose possibilità di riqualificarsi in attività salariate specie nell'industria, possibilità rese ancora maggiori dall'intervento comunitario grazie all'azione del Fondo sociale, non vi è nulla di simile per coloro che desiderano restare nell'agricoltura.
16. Evidentemente i servizi di divulgazione agricola che operano negli Stati membri si sono prefissi - tra i loro obiettivi principali - il miglioramento delle conoscenze tecniche ed economiche dei coltivatori. Tuttavia, tenendo conto della maggiore importanza delle nuove tecniche, questi servizi provano, presso i lavoratori agricoli, una mancanza delle conoscenze fondamentali indispensabili per capire e utilizzare razionalmente le nuove tecniche. I servizi di divulgazione hanno cercato di colmare queste lacune istituendo corsi di perfezionamento di poche ore o pochi giorni, ma ciò è stato fatto a scapito di altri compiti più importanti che questi servizi debbono svolgere, specie nell'ambito del miglioramento delle strutture e della commercializzazione agricola.
17. Appare dunque indispensabile che, parallelamente agli incoraggiamenti comunitari in favore dell'adattamento dell'agricoltura offerti dal F.E.A.O.G., venga accordato anche un contributo comunitario per la riqualificazione delle persone che restano nel settore agricolo, così come esiste per favorire la riconversione e promuovere la riqualificazione nel settore industriale tramite il Fondo sociale.
18. In questo ordine di idee è parso necessario prevedere, da un lato, un contributo agli stessi centri di rieducazione, al fine di permettere loro di adattarsi o di promuoverne la creazione, e, dall'altro lato, un contributo alle persone rieducate al fine di consentire loro di lasciare l'azienda durante il periodo necessario per la rieducazione.

.../...

19. L'azione prevista è strettamente connessa alle politiche di miglioramento delle strutture agrarie e i provvedimenti presi in questo campo sono regionalmente molto diversi. E' quindi indispensabile prevedere una regionalizzazione dell'azione delimitando le zone nelle quali saranno accordati i contributi comunitari, tenendo particolarmente conto delle zone che saranno delimitate nei programmi comunitari previsti dal regolamento relativo al F.E.A.O.G.
20. Tale connessione tra l'azione prevista e le politiche di miglioramento delle strutture agrarie implica parimenti che, per l'applicazione dei due regolamenti in oggetto, la Commissione sia assistita nel suo compito dal Comitato permanente delle strutture agricole.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO

relativo a contributi comunitari in favore della
rieducazione professionale delle persone che la-
vorano nell'agricoltura e desiderano una ricon-
versione nell'ambito dell'agricoltura stessa

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e
in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che l'attuazione della politica agraria comune implica
da parte della popolazione agricola un particolare sforzo di adatta-
mento;

Considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura ri-
chiedono un notevole miglioramento del livello di formazione profes-
sionale della popolazione agricola attiva, in particolare nel caso
di nuovi orientamenti della produzione;

.../...

Considerando che gli investimenti effettuati nell'agricoltura, e in particolare quelli che, a titolo della sezione orientamento del Fondo europeo agricole di orientamento e di garanzia, beneficieranno di un aiuto comunitario richiedono che, parallelamente, venga compiuto uno sforzo per migliorare sensibilmente il livello di formazione professionale dei beneficiari;

Considerando che occorre fare un particolare sforzo finanziario comunitario per promuovere la rieducazione professionale delle persone occupate nell'agricoltura;

Considerando che l'insufficienza del numero di centri di rieducazione professionale ostacola, in molte regioni, gli sforzi che potrebbero essere effettuati per garantire l'indispensabile educazione professionale delle persone attive nell'agricoltura;

Considerando che un contributo comunitario concesso ai centri durante i primi anni di funzionamento deve consentire di stimolare la creazione di un numero sufficiente di centri di rieducazione professionale;

Considerando che la frequenza nei centri di rieducazione professionale può essere assicurata solo se i beneficiari possono disporre di un aiuto che garantisca, durante il periodo di formazione, un reddito sufficiente tale da consentire loro di sospendere la propria attività professionale;

Considerando che la concessione, da parte della Comunità, di premi forfettari alle persone che hanno frequentato corsi nei centri di rieducazione professionale deve consentire un notevole incremento del numero di persone che hanno avuto una rieducazione nell'agricoltura stessa;

Considerando che i contributi finanziari della Comunità non devono avere l'effetto di ridurre il volume degli stanziamenti destinati dagli Stati membri alla rieducazione professionale nell'agricoltura;

Considerando che i centri di rieducazione professionale devono soddisfare a condizioni minime stabilite dalla Comunità e beneficiare del riconoscimento da parte degli Stati membri;

Considerando che, date le diverse esigenze delle singole regioni della Comunità, è opportuno definire le zone in favore delle quali saranno concessi i contributi comunitari;

Considerando che, tenuto conto dell'importanza di tali contributi comunitari per il miglioramento delle strutture agrarie, è necessario che la Commissione sia assistita in tale compito dal Comitato permanente delle strutture agricole;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella misura in cui, per una determinata zona o per un determinato tipo di azienda all'interno di tale zona, siano necessarie riconversioni e profonde modifiche nell'organizzazione dell'agricoltura in seguito a lavori di miglioramento delle strutture o in seguito all'evoluzione delle condizioni demografiche, economiche e di mercato, viene concesso un aiuto finanziario comunitario per consentire mediante un'appropriata rieducazione un'adeguata riqualificazione delle persone che lavorano nell'agricoltura. Tale aiuto comunitario non può essere cumulato con gli interventi del Fondo sociale europeo in favore delle operazioni di rieducazione

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 1 è esteso alla rieducazione professionale degli agricoltori migranti, nella misura in cui tale migrazione si effettua alle condizioni previste da una regolamentazione nazionale.

Sezione I.

CONTRIBUTI COMUNITARI DESTINATI A STIMOLARE LA CREAZIONE DI CENTRI DI RIEDUCAZIONE PROFESSIONALE NELL'AGRICOLTURA

Articolo 3

1. Per agevolare inizialmente il funzionamento dei centri di rieducazione professionale nell'agricoltura nelle zone di cui all'articolo 1, è concesso un aiuto finanziario secondo la procedura di cui all'articolo 18 per il tramite di un organismo designato a tale scopo da ciascuno Stato membro.

2. L'aiuto previsto rappresenta, in percentuale delle spese di funzionamento:

- a) per i centri istituiti dopo il 1° gennaio 1965 e anteriormente al 1° gennaio 1970
 - il 75% delle spese nei primi 5 anni
 - il 25% delle spese nei 5 anni successivi
- b) per i centri già esistenti al 1° gennaio 1965
 - il 75% delle spese dal 1° gennaio 1965 fino al termine del ciclo dei primi 5 anni di funzionamento
 - il 25% delle spese nei 5 anni successivi.

Articolo 4

Sono imputabili a titolo di spese di funzionamento le spese seguenti, purchè destinate ai compiti di rieducazione di cui agli articoli 1 e 2:

- a) i salari e i relativi oneri sociali per il personale incaricato della formazione,
- b) le spese per materiale didattico e attrezzatura scolastica,
- c) le spese amministrative, affitto di locali, assicurazione, manutenzione, riscaldamento, illuminazione,
- d) le spese per l'organizzazione di viaggi di studio e di dimostrazioni pratiche.

Articolo 5

Per beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3, i centri di rieducazione professionale devono essere riconosciuti dagli Stati membri secondo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.

I centri di rieducazione professionale possono essere pubblici semipubblici o privati.

Il presente regolamento non riguarda i sistemi normali d'insegnamento professionale agricolo destinati in particolar modo ai giovani.

Sono considerati centri di rieducazione professionale le sezioni delle scuole generali di agricoltura che si occupano della rieducazione professionale.

Sezione II

CONTRIBUTI COMUNITARI DESTINATI A FAVORIRE LA FREQUENZA NEI CENTRI DI RIEDUCAZIONE PROFESSIONALE NELL'AGRICOLTURA

Articolo 6

Per favorire la frequenza nei centri di rieducazione professionale è concesso, secondo la procedura di cui all'articolo 18 e per il tramite di un organismo designato a tale scopo da ciascuno Stato membro, un contributo comunitario sotto forma di premi forfettari alle persone di cui agli articoli 1 e 2 che soddisfano inoltre alle condizioni previste allo articolo 7.

Articolo 7

Il premio viene concesso soltanto alle persone che soddisfano alle condizioni seguenti:

- a) età compresa tra 16 e 45 anni al momento dell'iscrizione in un centro di rieducazione professionale,
- b) hanno seguito integralmente e con profitto un corso di rieducazione professionale presso un centro di cui all'articolo 5,
- c) esercitano, dopo la rieducazione, una nuova attività corrispondente alla riqualificazione ottenuta,
- d) esercitano detta attività da almeno sei mesi a decorrere dalla fine del corso di rieducazione,

.../...

- e) per le persone di cui all'articolo 1: hanno esercitato prima del periodo di rieducazione un'attività agricola in una zona delimitata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.

Articolo 8

L'ammontare del premio previsto, espresso forfettariamente in unità di conto per settimane di corsi teorici e pratici, è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Sezione III.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione durante il primo semestre di ciascun anno civile e per la prima volta nel termine di sei mesi, successivo alla pubblicazione del presente regolamento, l'elenco dei centri di rieducazione professionale da essi riconosciuti per la rieducazione professionale di cui agli articoli 1 e 2, nonché la data del riconoscimento e la data della creazione dei centri.

Essi comunicano al tempo stesso tutte le informazioni atte a provare l'osservanza delle condizioni minime di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Prevvia consultazione del Comitato consultivo per la formazione professionale istituito con decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 (1), la Commissione stabilisce le condizioni minime alle quali devono soddisfare i centri di rieducazione professionale per beneficiare del riconoscimento da parte dello stato membro.

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 63 del 20 aprile 1963, p. 1338/63.

Queste condizioni riguardano in particolare:

- a) i programmi minimi di rieducazione professionale e in particolare l'importanza relativa da attribuire alla formazione generale di base, alla formazione tecnica generale e alla formazione specializzata,
- b) la durata minima e massima dei corsi di rieducazione professionale,
- c) la gestione dei centri, considerata tanto dal punto di vista qualitativo della formazione, quanto da quello quantitativo e finanziario.

Articolo 11

I criteri per la determinazione delle zone e dei tipi di azienda, di cui all'articolo 1 sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 12

Gli Stati membri delimitano le zone interessate in base ai criteri definiti in applicazione dell'articolo 11 e ne informano la Commissione.

Essi comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie perché possa giudicare se le zone delimitate corrispondono ai criteri di cui all'articolo 11.

Articolo 13

1. Le domande per ottenere il contributo comunitario di cui all'articolo 3 devono essere presentate dagli Stati membri alla Commissione entro e non oltre il 1° luglio di ogni anno per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le domande per ottenere i premi di cui all'articolo 6 devono essere presentate dagli Stati membri alla Commissione entro il termine massimo di 12 mesi a decorrere dalla fine del periodo di rieducazione professionale.

Articolo 14

Le domande presentate in applicazione dell'articolo 13 devono contenere le informazioni necessarie per valutarne la conformità col presente regolamento.

A tal fine, esse devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- 1) per i contributi comunitari di cui all'articolo 3: la ragione sociale del centro di rieducazione professionale, la data della sua creazione e quella del riconoscimento;
il numero di insegnanti e di allievi;
i programmi particolareggiati di rieducazione professionale, con indicazione del numero di ore dei corsi;
le spese particolareggiate per le quali è previsto il rimborso conformemente all'articolo 4.
- 2) per i premi di cui all'articolo 6:
qualsiasi informazione relativa alle persone interessate che permetta di valutare se soddisfano alle condizioni previste nel presente regolamento in particolare:
 - a) per le persone cui è applicabile l'articolo 1:
la zona in cui esercitavano la loro attività prima della rieducazione e la natura di tale attività,
i motivi della loro rieducazione,
il luogo in cui esercitano la nuova attività e la natura di questa ultima;

b) per le persone cui è applicabile l'articolo 2:

gli elementi necessari atti a provare che soddisfano alle condizioni previste nelle regolamentazioni nazionali, i motivi della loro rieducazione.

- qualsiasi informazione che consenta di valutare se le persone interessate hanno seguito integralmente e con profitto i corsi corrispondenti al programma di un centro di rieducazione di cui all'articolo 5,

- qualsiasi informazione che consenta di valutare se le persone che hanno formato oggetto di rieducazione lavorano effettivamente da almeno sei mesi in un ramo d'attività corrispondente alla loro riqualificazione.

Articolo 15

Le somme necessarie per i contributi comunitari di cui all'articolo 3 e per la concessione dei premi forfettari di cui all'articolo 6 sono prelevate dalla parte del bilancio della Comunità relativa alla Commissione a titolo di spese riguardanti la politica agraria comune, capitolo speciale, articolo 41, lettera a) del Trattato.

Articolo 16

Le spese comunitarie effettuate in applicazione del presente regolamento non devono avere l'effetto di ridurre il volume globale dell'aiuto finanziario concesso dagli Stati membri per la rieducazione professionale delle categorie di persone cui si applicano le disposizioni del presente regolamento.

.../...

Articolo 17

1. Per l'applicazione del presente regolamento, la Commissione è assistita nel suo compito dal Comitato permanente delle strutture agricole istituito con decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 (1).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura prevista all'articolo 18, il Comitato permanente delle strutture agricole formula un parere; ai voti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, primo capoverso, del Trattato.
3. Per l'applicazione del presente articolo, ciascuno Stato membro è rappresentato in seno al Comitato permanente delle strutture agricole al massimo da 5 funzionari.

Articolo 18

- 1) Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
- 2) Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito entro un termine che il Presidente può stabilire in relazione alla urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di 12 voti.
- 3) La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 dicembre 1962, p. 2892/

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 19

Gli Stati membri prestano tutta la loro collaborazione alla Commissione per consentirle di raccogliere tutte le informazioni complementari che ritiene utili per verificare la fondatezza degli elementi contenuti nelle domande di contributo comunitarie previste nel presente regolamento. Se del caso, essi facilitano i contatti con gli organismi interessati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì
Per il Consiglio

Il Presidente